

#### **Allegato 4**

**Reg. n.**

### **SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO FAMIGLIA "KAIROS"**

#### **RICHIAMATA:**

- la DGRC 21 del 21.02.2022 *"Fondo per le politiche della Famiglia 2021 - Decreto Ministeriale 24/05/2021 - Interventi volti al potenziamento dei Centri Famiglia"*
- la programmazione del PdZ della I-II e III annualità del IV PSR;
- la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 5 comma 3, che prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;
- la legge regionale n. 11/2007 che all'articolo 13, prevede che " la Regione promuove e valorizza la partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione ed alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale...";
- il DPCM 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7 "Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore";
- il D. Lgs. N. 117/2017 art. 55 "Coinvolgimento degli enti del Terzo settore"
- la Delibera n.382 del 27.07.2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad oggetto Linee guida 17 Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 di adozione delle linee guida sulla co-progettazione;
- Le delibere del CdA n. 29/2020, 45/2021, 27/2022 di approvazione della programmazione dei fondi del PdZ;
- La delibera del CdA n. 18/2022 con la quale è stata deliberata l'apertura del centro famiglia

presso i sub ambito dell'ASC B02 e precisamente:

- Sede di Sant'Angelo a Cupolo piazza Garibaldi - sub ambito A comprendente i comuni di San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzero, Calvi, Sant'Angelo a C., San Nicola Manfredi;
- Sede di Pago Veiano - sub ambito B comprendente i comuni di Pago Veiano, Pietrelcina, Pesco Sannita, Paduli, Apice, Buonalbergo, Sant'Arcangelo T.;
- Sede di Castelpoto Via A. Diaz - sub ambito C comprendente i comuni di Castelpoto, Cautano, Foglianise, Torrecuso, Ponte, Vitulano.

**PREMESSO:**

- Che la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.328/2000) prevede il passaggio da interventi riparativi ad un sistema di protezione attiva, che valorizzi le responsabilità e le capacità delle persone e delle famiglie, e che tra i principi guida della succitata legge assume notevole rilevanza quello dell'integrazione tra le prestazioni e i servizi offerti dall'Ente Locale e dall'Azienda Sanitaria Locale;
- che i soggetti del Terzo Settore sono chiamati ad una co - progettazione di interventi innovativi e sperimentali, finalizzati all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
- che l'Azienda ha un significativo interesse a favorire e promuovere la co-progettazione, insieme ai soggetti del Terzo Settore già operanti nel contesto locale che manifesteranno il loro interesse, per la realizzazione di interventi finalizzati alla gestione delle attività del centro famiglia "KAIROS" e per creare forme stabili di collaborazione tra le esperienze degli organismi non profit e i bisogni del territorio in cui essi operano;
- che il soggetto del Terzo Settore potrà in tal modo esprimere la propria disponibilità a collaborare per la realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze, il know-how, l'esperienza e la conoscenza del territorio e della rete dei servizi;
- che la compartecipazione del privato all'iniziativa consiste nella progettazione e gestione di un servizio dedicato alle famiglie dell'ASC B02, con carattere di implementazione, innovatività e sperimentazione rispetto a quello già esistente; per costruire un sistema capace di valorizzare le risorse delle comunità locali (umane, economiche, progettuali ed esperienziali) e mettere a profitto le risorse pubbliche e private, potenziando una sinergia pubblico-privato sociale.

**TENUTO CONTO** che l'Azienda Speciale Consortile B02, ha riscontrato la necessità di garantire un sostanziale miglioramento del servizio e potenziamento dello stesso con una metodologia innovativa e sperimentale;

**CONSIDERATO** che:

- l'Azienda B02 con i propri fondi riesce a garantire le attività del centro famiglia solo per 25

ore settimanali;

- l'Azienda vuole costruire un modello di lavoro innovativo nelle modalità di costruzione del sistema di erogazione delle attività previste oltre che all'implementazione del monte ore settimanale di apertura del centro.

**PRECISATO** che:

- la co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale d'iniziativa, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- i soggetti del Terzo Settore sono chiamati ad una co - progettazione di interventi innovativi e sperimentali, finalizzati all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;
- l'accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Tanto premesso

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, si stipula la presente Convenzione:

**TRA**

L'Azienda Speciale Consortile B02 con sede legale in San Giorgio del Sannio alla via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nella persona del direttore, \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, di seguito nel testo indicata come ASC B02

**E**

La \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nella persona del sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

*I firmatari dichiarano di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 – Soggetto partner della co-progettazione**

Per \_\_\_\_\_ si intende la \_\_\_\_\_ che in prima persona gestisce e conduce le attività di progetto e collabora con l’Azienda Speciale Consortile B02 per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 4. La stessa è pertanto il soggetto contraente che assume le relative responsabilità progettuali e a cui è affidata la definizione degli utilizzi del budget.

#### **Art. 3 - Oggetto della convenzione**

L’ASC B02 si avvale di \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ con sede legale alla via \_\_\_\_\_, in qualità di partner e attuatore della gestione delle attività del centro famiglia “KAIROS” .

La \_\_\_\_\_ svolgerà le attività in stretta collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile B02.

Le sedi dei centri dell’ASC B02 sono le seguenti salvo variazioni che saranno comunicate tempestivamente al partner:

- Sede di Sant’Angelo a Cupolo piazza Garibaldi - sub ambito A comprendente i comuni di San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazaro, Calvi, Sant’Angelo a C., San Nicola Manfredi;
- Sede di Pago Veiano - sub ambito B comprendente i comuni di Pago Veiano, Pietrelcina, Pesco Sannita, Paduli, Apice, Buonalbergo, Sant’Arcangelo T.;
- Sede di Castelpoto Via A. Diaz - sub ambito C comprendente i comuni di Castelpoto, Cautano, Foglianise, Torrecuso, Ponte, Vitulano.

#### **Art. 4 – Obiettivo generale del servizio**

Obiettivo del servizio è la definizione di un progetto territoriale coinvolgente il più ampio numero di realtà locali anche informali, che intendano impegnarsi nell’attività del centro famiglia “KAIROS”.

- a. promozione del benessere delle famiglie, prioritariamente con figli di minore età, sia in relazione alle attività della vita quotidiana, sia con riferimento allo sviluppo ed al sostegno delle competenze genitoriali;
- b. integrazione e potenziamento dell’attività dei servizi territoriali e specialistici

finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale;

- c. promozione della cultura della partecipazione, dell'accoglienza, della solidarietà e del mutuo aiuto tra le famiglie.

#### **Art. 5 – Ambito di attività e adempimenti**

L'ASC B02 e la \_\_\_\_\_ daranno attuazione alle fasi ed alle azioni così come descritte nel Progetto e del Piano Finanziario preventivo definiti congiuntamente quale esito della coprogettazione tra le parti di cui ai verbali n. \_\_\_\_\_ (FASE 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, e secondo le modalità e le prescrizioni previste dall'Avviso pubblico, approvati con precedente determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_.

La \_\_\_\_\_ dovrà:

1. garantire le attività del centro famiglia:
  - a) Incontri con/tra famiglie
  - b) Incontri genitori/figli;
  - c) Incontri con gruppi di adolescenti/giovani;
  - d) Consulenze professionali;
  - e) Gruppi di auto-mutuo aiuto;
  - f) Percorsi formativi rivolti a famiglie per la diffusione dell'affido familiare e dell'adozione, realizzati da personale esperto;
  - g) Creazione e gestione di una Banca Dati e di un Osservatorio a livello di ambito sull'affido e sull'adozione;
  - h) Iniziative di informazione e sensibilizzazione su affido e adozione, in collaborazione con servizi ed istituzioni del territorio, mediante la produzione e diffusione di specifico materiale (opuscoli, depliant, ecc)
  - i) Formazione, valutazione e sostegno alle famiglie affidatarie in collaborazione con i servizi istituzionalmente preposti;
  - j) Sessioni di sensibilizzazione e formazione sui temi dell'abuso e maltrattamento, accesso e presa in carico, e relativi incontri protetti;

- k) iniziative a tema sulla genitorialità
  - l) interventi di supporto al servizio sociale professionale mediante nella supervisione degli incontri protetti tra genitori e figli in caso di separazioni conflittuali.
  - m) interventi di supporto psico-pedagogico, in collaborazione con i Servizi Sociali e/o Sanitari dell'Ambito, rivolti a minori o famiglie;
  - n) attività di prevenzione e azioni di informazione e sensibilizzazione in ambito scolastico;
  - o) promozione di campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e d'informazione;
2. garantire l'apertura del centro dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_ dal lunedì al venerdì e in orario pomeridiano dalle ore \_\_ alle ore \_\_ nei giorni \_\_\_\_\_ per l'intero anno solare e comunque secondo la programmazione dell'attività definita annualmente nella programmazione dell'ASC B02. Le giornate di chiusura sono quelle previste dal calendario.
3. Garantire la dotazione del personale come di seguito:
- a) 1 Educatore professionale in possesso di Laurea triennale in Scienze dell'educazione ovvero Laurea in Scienze pedagogiche ovvero laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento) per 25 ore settimanali.
  - b) 1 psicologo/a in possesso della laurea magistrale (LM51) ovvero Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) e iscrizione all'albo professionale degli psicologi per 25 ore settimanali.
4. La \_\_\_\_\_ dovrà, inoltre, garantire con proprie risorse:
- 1. \_\_\_\_\_
  - 2. \_\_\_\_\_
  - 3. \_\_\_\_\_

#### **Art. 6 – Tavolo tecnico di coordinamento**

La titolarità del progetto è dell'Azienda Speciale Consortile B02 che svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, valutazione e controllo.

La responsabilità dell'attuazione delle azioni coprogettate, in favore dei beneficiari, è in capo alla \_\_\_\_\_ in quanto partner/attuatore.

Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto è istituito un gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da:

1. Referente dell'Area minori, famiglia e violenza di genere;
2. Responsabile del progetto e referente della \_\_\_\_\_ eventualmente integrato da referenti coinvolti nella realizzazione delle diverse azioni progettuali.

Il Tavolo di coordinamento si riunisce con cadenza almeno semestrale e definisce le modalità operative ordinarie di raccordo e di condivisione delle azioni e attività.

#### **Art. 7 – Copertura Assicurativa**

La \_\_\_\_\_ in qualità di ente attuatore, si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

La \_\_\_\_\_ risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell'attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Azienda Speciale Consortile B02 da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

La \_\_\_\_\_ deposita, pertanto, idonea copertura assicurativa della RCT ed RCO obbligatoria, per l'intero periodo di validità del rapporto polizza n. \_\_\_\_\_ emessa dalla compagnia assicurativa \_\_\_\_\_.

La \_\_\_\_\_ deposita, altresì, polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo complessivo del progetto polizza n. \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_ dalla compagnia assicurativa \_\_\_\_\_.

La \_\_\_\_\_ garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civili verso terzi.

L'Azienda Speciale Consortile B02 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dell'Ente attuatore selezionato, o a terzi durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.

Resta precisato che costituirà onere a carico della \_\_\_\_\_, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Ente attuatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalle sopra richiamate coperture assicurative.

#### **Art. 8 - Modalità di rendicontazione ed erogazione del rimborso delle spese**

L'Azienda Speciale Consortile B02 si impegna, per la realizzazione delle attività progettuali sopra descritte, a:

- garantire il corretto funzionamento della presente convenzione nel rispetto degli obiettivi della stessa;
- assicurare le risorse necessarie alla sua positiva conduzione, con le misure indicate nel prospetto sotto definito, per una somma massima complessiva pari a € **229.364,23** (fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 633/72 e ss.mm.ii.), da corrispondere alla \_\_\_\_\_, per l'intero periodo della collaborazione a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle progettualità.

Si precisa che tali risorse economiche saranno erogate al soggetto gestore esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per la realizzazione delle attività e degli interventi co-progettati, a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei giustificativi.

Le spese rientranti nel cofinanziamento da parte della \_\_\_\_ dovranno essere conformi al Piano finanziario approvato in fase di co-progettazione, che si allega alla presente, e che fa parte integrante della suddetta Convenzione. Le stesse dovranno essere comunque documentate e rendicontate.

Le spese rimborsabili dalla \_\_\_\_\_ sono le seguenti:

- Costi di gestione fino ad un max del 7%
- Costo del personale.

**Eventuali arredi, materiale e/o attrezzature acquistate con costi a carico del progetto, al termine della Convenzione dovranno essere consegnate all'Azienda Consortile, unica proprietaria (così come previsto dall'avviso).**

Documenti giustificativi in ordine al personale impiegato nel servizio (da trasmettere in copia conforme all'originale):

- Curriculum vitae di ciascun operatore;
- Contratto di ciascun operatore;
- Unilav di ciascun operatore;
- Buste paga attestanti le ore lavorate e la spesa nel rispetto del CCNL di riferimento nonché dell'inquadramento professionale previsto per il settore.



L'Azienda Speciale Consortile B02 si impegna a liquidare le spese rendicontate alla \_\_\_\_\_ entro 30 giorni dalla verifica di congruità della rendicontazione presentata che dovrà comprendere una nota di rimborso e/o una fattura alla quale andranno allegati i giustificativi delle spese sostenute, nei limiti del budget assegnato.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Il contraente assume, in relazione alla dichiarazione di c/c dedicato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo.

Ancorché il rapporto instaurato con questa convenzione non rientri nella nozione di appalto o concessione, nel rispetto delle indicazioni fornite nelle FAQ ANAC, si è provveduto all'acquisizione del **CIG** \_\_\_\_\_. Il CIG avrà il solo fine di tracciare i pagamenti fra Azienda B02 e \_\_\_\_\_.

A tal proposito comunica che il conto corrente dedicato è il seguente: \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_. La persona delegata ad operare sul predetto conto corrente è il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante.

Il soggetto partner si impegna infine sin d'ora a comunicare tempestivamente, per iscritto, eventuali variazioni dei dati trasmessi.

#### **Art. 9 – Durata della convenzione**

La presente Convenzione ha durata complessiva di \_\_\_\_ mesi, a far data dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

I contraenti, all'atto della stipula della convenzione, dichiarano il loro impegno a contribuire fattivamente al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi in essa previsti, ciascuno relativamente a quanto previsto all'art. 5.

Dichiarano inoltre, di essere consapevoli del carattere a rilievo pubblico dell'attività svolta in forza della presente convenzione che vincola i soggetti contraenti al rispetto del principio costituzionale di imparzialità e che tale rispetto comporta l'impegno per la \_\_\_\_\_ ad astenersi dal coinvolgere a qualsiasi titolo i cittadini utenti o destinatari degli interventi medesimi, in attività o iniziative

riconducibili a schieramenti e movimenti politici/partitici e/o partiti. Ciò per garantire il rispetto della libertà di pensiero degli utenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 della L. 37/96.

L'accertata violazione di tale impegno potrà costituire motivo per il recesso dalla convenzione da parte dei contraenti.

Le parti si impegnano inoltre a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e s. m. e i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **Art. 10 - Risoluzione**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 15, a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza del soggetto partner, Azienda B02 liquiderà le sole spese da questi sostenute fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione;
- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del soggetto partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- o in altri casi di cessione dell'attività da parte del soggetto partner;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando il soggetto partner si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile inottemperanza a quanto previsto—applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione di Azienda B02, trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

#### **Art. 11 – Controversie**

Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione della presente convenzione o alla stessa anche indirettamente connesse, di cui dovrà essere data immediata comunicazione al CdA, saranno

demandate alla decisione del l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di Benevento.

#### **Art. 12 - Registrazione**

L'atto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della \_\_\_\_\_.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 13 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le norme del Codice civile, le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti e applicabili in materia.

#### **Art. 14 - Allegati**

Sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione i seguenti allegati:

- Verbali incontri di co-progettazione FASE 3 – Definizione del progetto finale -;
- Progetto congiunto co-progettato;
- Avviso di manifestazione di interesse sottoscritto con firma digitale
- Regolamento del centro famiglia sottoscritto con firma digitale

Letto, approvato e sottoscritto

**Per l'Azienda Speciale Consortile  
B02  
Il Direttore  
\_\_\_\_\_  
Firmato digitalmente**

\_\_\_\_\_  
**Per la Coop. Soc. \_\_\_\_\_  
Sig. \_\_\_\_\_  
Firmato digitalmente**